



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 6

5^a COMMISSIONE PERMANENTE (Programmazione economica, bilancio)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

197^a seduta: giovedì 27 marzo 2014

Presidenza del presidente AZZOLLINI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e passim
BERTOROTTA (M5S)	11
BONFRISCO (FI-PdL XVII)	6
BULGARELLI (M5S)	7, 8, 9 e passim
COMAROLI (LN-Aut)	16
LAI (PD)	10
LEZZI (M5S)	3, 4, 6 e passim
MANGILI (M5S)	11
MILO (GAL)	10, 14
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze	3, 5, 10 e passim
SANTINI (PD)	7, 8, 13
ZANONI (PD), relatrice	3, 9, 10 e passim
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	17

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1322, sospesa nella seduta del 19 marzo scorso.

Colleghi, ricordo che nella scorsa seduta era stato accantonato l'articolo 13, in relazione alla possibilità di inserire nel testo i contenuti della proposta emendativa 13.3 del senatore Uras, che lo stesso aveva ritirato per agevolare l'opera della relatrice.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, l'intervento proposto dal senatore Uras in tema di allineamento rispetto alle date di scadenza dei provvedimenti concessori mi vede senz'altro favorevole.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, alla luce del parere favorevole espresso dal Vice Ministro, presento l'emendamento 13.1000 che recepisce i contenuti della proposta emendativa sopra richiamata.

LEZZI (*M5S*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo annuncio il nostro voto contrario all'emendamento 13.1000.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1000, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.1 precedentemente accantonato e sul quale il Governo si era riservato di verificare una migliore stesura.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, se il tema illustrato nell'emendamento non è tra quelli oggetto di precedenti emendamenti già approvati dalla Commissione o dall'Assemblea nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1215, come mai alla fine abbiamo deciso comunque di trattarlo?

PRESIDENTE. Non abbiamo ancora deciso, senatrice Lezzi. Semplicemente si era detto che si voleva portare all'attenzione della Commissione questo problema, che riguarda la misura del contante all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso. Infatti, specie in quei mercati all'ingrosso che confinano con taluni Paesi si è registrata una contrazione del volume d'affari rilevante. La questione era risultata suscitare interesse da parte di tutti e il Governo si era riservato di valutarla ed eventualmente di formulare una proposta che tenesse conto della rilevanza del problema per poi porlo all'attenzione della Commissione.

LEZZI (M5S). Conosco bene il problema, Presidente, è abbastanza chiaro ed era stato illustrato in sede di presentazione dell'emendamento. Tuttavia mi era sembrato di comprendere che la *ratio* alla base dell'unanime consenso all'adozione della sede deliberante per il provvedimento in esame fosse l'accordo teso a limitare il testo alla materia già precedentemente esaminata e favorevolmente votata. Se, diversamente, si intende consentire l'ampliamento dell'oggetto, a questo punto non posso che richiamare l'emendamento che il mio Gruppo aveva presentato (lei giustamente, Presidente, aveva fatto notare che non rientrava tra le materie già esaminate o approvate), che mira a risolvere la questione dei cosiddetti affitti d'oro.

Lo dico per una questione di correttezza e linearità rispetto alla scelta di questa Commissione di procedere in sede deliberante. Invito quindi la relatrice e il Governo a prendere in considerazione quell'emendamento perché non stravolge nulla, ma allarga la prospettiva e sistema una volta per tutte la situazione.

PRESIDENTE. Sul piano procedurale la questione è stata più volte all'attenzione; dunque, nonostante personalmente ritenga molto valido quell'emendamento devo osservare, per il ruolo che ho avuto, che la notazione della senatrice Lezzi è importante – e prego la relatrice di prenderne atto – perché la scelta fatta è stata quella di mantenere il testo entro binari assolutamente delineati.

Vorrei prima di tutto ascoltare il rappresentante del Governo, posto che quanto dirà potrà essere utile anche al prosieguo dei lavori. Dopodiché, dovremo prendere una decisione perché si era detto, sulla scorta dell'accordo alla base dell'adozione della sede deliberante, che ove avessimo scelto un criterio difforme da quella scelta ci sarebbe stato bisogno dell'unanimità. Ciò va rimarcato, sempre per le questioni che più volte ci hanno occupato. Quindi, vorrei registrare l'eventuale disponibilità di tutti i

Gruppi e del Governo fino ad un'ultima valutazione che l'intera Commissione deve fare, perché così avevamo stabilito.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, premetto che, a proposito della questione procedurale che si è posta in questo momento, il Governo non può che prendere atto dell'orientamento della Commissione. Io mi sono limitato a svolgere un compito che mi era stato affidato dalla Commissione stessa, e cioè esaminare il merito della proposta emendativa e verificare se la formulazione della stessa potesse essere modificata al fine di renderla accettabile, soprattutto in tema di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, in riferimento all'uso del contante nei centri agroalimentari, in particolare in quella porzione di Paese che ha i migliori collegamenti e i più ampi traffici commerciali con la parte del Nord-Est dell'Europa. A questo proposito, il lavoro è stato eseguito, quindi, c'è un testo che rielabora la proposta e che, sotto il profilo della piena tutela della capacità della pubblica amministrazione di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, la rende approvabile.

La questione però è molto più complicata: al tempo stesso il Tesoro ribadisce che, invece, sotto il profilo del contrasto alle operazioni di riciclaggio, la proposta lascia comunque aperte talune criticità e difficoltà, che non sarebbero tali, a mio giudizio, ove discutessimo del testo, da portare il Governo ad esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma tuttavia sarebbero tali da indurre il Governo, ove si discutesse di quel testo riformulato, ad una decisione di remissione alla Commissione.

Ovviamente il Governo non ha nessuna intenzione di presentare questa proposta come propria. Se i proponenti dell'emendamento, in questo o in un altro disegno di legge, la vorranno prendere in considerazione sappiano che questa proposta, così come riformulata, avrebbe il consenso del Governo per la parte che riguarda il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e un moderato dissenso del Governo per quanto riguarda invece la difficoltà che si creerebbe sullo specifico versante delle iniziative per l'antiriciclaggio. Il che indurrebbe il Governo – ripeto – a rimettersi alla Commissione, non potendo esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 poiché è evidente che nell'immediato questo testo non produrrebbe danni alla finanza pubblica.

Questo è quanto. Laddove deciate di entrare nel merito, posso collaborare per la riformulazione dell'emendamento. Laddove invece deciate di rispettare il principio secondo il quale, in questa sede deliberante, si esaminano soltanto testi ed emendamenti approvati in sede di discussione sul cosiddetto decreto «salva Roma», il Governo ne prenderà volentieri atto ed anzi sarà più soddisfatto, perché non dovrà affrontare al proprio interno un piccolo problema di pareri, almeno in parte leggermente difformi.

PRESIDENTE. A questo punto il problema torna a noi. La senatrice Lezzi ha fatto riferimento non a questioni di merito (che magari potreb-

bero vedere un apprezzamento), ma al rispetto della procedura, che fino a questo momento è stata inflessibile per tutti. Chiedo ora alla senatrice Lezzi se intende chiedere alla Commissione di affrontare il problema al di fuori di questo provvedimento. In tal caso, non posso che prenderne atto e chiedere al proponente di ritirare l'emendamento 1.0.1, ovviamente avendo ascoltato la disponibilità del Governo e quindi potendo riproporlo in qualche altra sede. Se invece la senatrice Lezzi ritorna su questa sua posizione, e tutti i membri della Commissione sono d'accordo, possiamo aprire la discussione sulla riformulazione dell'emendamento 1.0.1. Chiedo quindi gentilmente alla senatrice Lezzi se mantiene o meno la sua posizione.

LEZZI (M5S). Sì, signor Presidente, la mantengo.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, poiché c'è una disponibilità del Governo a rimettersi alla Commissione in caso di riformulazione del testo dell'emendamento 1.0.1, da presentarsi però in altra sede, le chiedo di ritirare l'emendamento. Viceversa, romperemmo una pattuizione che è stata assunta all'unanimità e potremmo ritrovarci di fronte ad una bocciatura, nonostante vi sia una convergenza. Le chiedo pertanto come intende procedere.

Le ripeto che non c'è solo la mia disponibilità personale, dal momento che sono profondamente favorevole ad un emendamento del genere, ma c'è anche la disponibilità generale della Commissione e addirittura del Governo, sulla base di un testo che lei dovrebbe poi riproporre. Tuttavia, per evitare un voto che violerebbe una procedura (lo stesso Governo ha accettato la sede deliberante sul presupposto dell'esame dei testi già approvati), la pregherei di ritirare l'emendamento 1.0.1.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lei è molto gentile. Lungi da me voler far correre il rischio all'*iter* già abbastanza tribolato di questo testo di non giungere a conclusione. Non so se il rilievo mosso dalla senatrice Lezzi si riferisca *tout court* a tutti i testi che non erano stati presentati, come immagino, e se la senatrice Lezzi ricordi che quel testo era già stato persino numerato nella sessione del nostro lavoro.

LEZZI (M5S). Anche il nostro.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Evidentemente i destini sono comuni. Se questa è la linea che, in base alla proposta della senatrice Lezzi, la Commissione intende mantenere, non avrà certo da me la preclusione a quell'unanimità che è necessaria per far concludere il tribolato *iter* di questo provvedimento, che ormai è diventato una specie di tormentone.

Vorrei però far notare un dettaglio, che riguarda la vita che si svolge fuori di qui, dove ogni giorno le persone si misurano con la realtà economica e con le difficoltà che il nostro sistema affronta. E ogni giorno, fino a quando non sarà sanata questa vicenda, ci sarà qualcuno che è fuori da

una regola assurda, almeno se applicata in questo contesto e in questo caso, e che rischia di trovarsi involontariamente nell'illegalità. Al contrario, noi dovremmo dare un po' più di serenità e di certezza delle regole agli operatori economici che già affrontano con grande difficoltà una crisi che li tormenta e che tormenta tutti noi.

Alla luce di ciò, proporrei – non so se questo può essere l'orientamento della Commissione e anche il suo, Presidente – di trasformare l'emendamento di cui sono prima firmataria in un ordine del giorno, dando così seguito al nostro lavoro, sapendo che si tratta di un impegno che tutti condividiamo. Potremmo così sottoporlo all'attenzione del Governo in un successivo decreto.

PRESIDENTE. Premesso che apprezzo molto il suo senso di responsabilità in questa vicenda, voglio dirle, senatrice Bonfrisco, che vi è di più di un ordine del giorno. Lo riaffermo: vi è una disponibilità generale e un lavoro del Governo, nella persona del vice ministro Morando qui presente, e per il quale esprimo un vivo apprezzamento, a venire incontro a questa vicenda con un apposito testo. È chiaro infatti che dobbiamo giungere all'approvazione di un testo perché riconosco l'esigenza pressante di andare rapidamente ad una soluzione del problema. Quindi, premesso che non c'è alcuna difficoltà a presentare un ordine del giorno, ribadisco comunque che c'è una disponibilità della Commissione su questa vicenda, della quale chiedo conferma alla relatrice, nonché un lavoro apposito del Governo che si rende disponibile a rimettersi all'Assemblea e quindi a portare un testo all'approvazione. Credo che ciò possa essere per lei, senatrice Bonfrisco, che insieme ad altri sta promuovendo questa iniziativa, motivo di maggiore soddisfazione rispetto all'accoglimento di un ordine del giorno perché c'è un impegno ad approvare un testo al quale io personalmente sono molto favorevole ma sul quale soprattutto – cosa che conta molto più di me – la Commissione ed il Governo mostrano una disponibilità effettiva. Per suggellare questo chiedo anche alla relatrice di questo disegno di legge di assumerci tutti un impegno affinché la materia sia inserita nel primo provvedimento in cui sarà possibile farlo.

SANTINI (PD). Signor Presidente, vorrei tornare sull'ordine dei lavori perché qualcosa non mi torna.

Nella precedente riunione – i verbali lo possono testimoniare – avevamo già assunto una decisione per quanto riguarda questo tema, che era quello di trattarlo, in quanto *unicum*, alla fine della discussione. Quindi, avevamo assunto un impegno come Commissione.

BULGARELLI (M5S). Se ci fosse stata l'unanimità.

SANTINI (PD). Lo avevamo stabilito prima proprio per evitare una eventuale riapertura del dibattito. Quindi, onestamente, rispetto la discussione svolta, ma mi riservo di riproporre nelle successive trattazioni argomenti già conclusi. Non mi pare corretto infatti che si affrontino le que-

stioni in questo modo: il tema era stato isolato e posto come *unicum* alla fine del dibattito per discuterlo nel merito; non era in discussione se affrontarlo o meno. Questa non mi pare una soluzione che faccia fronte alle problematiche aperte, che in questo caso hanno il criterio dell'urgenza e della necessità molto più di altre (questo è già merito) ma mi riservo sul piano metodologico di formulare alcuni quesiti al Governo rispetto ad argomenti già trattati, perché se si riapre una discussione si riapre anche per altre questioni.

PRESIDENTE. Senatore Santini, mi permetterà di non convenire con lei rispetto all'*iter* procedurale. Lei ha ragione quando ricorda che avevamo deciso di trattare il tema come *unicum*, ma è altrettanto vero che il presupposto di tutta la discussione era che per farlo dovesse esserci l'unanimità. Quindi, la prego di stemperare i toni e chiedo anche a lei di avere la stessa visione che ha improntato posizione della senatrice Bonfrisco.

La senatrice Lezzi ha parlato di un emendamento presentato dal suo Gruppo e la situazione è quasi identica a quella dell'emendamento di cui discutiamo, quindi la posizione che la collega ha espresso è legittima da questo punto di vista.

SANTINI (PD). Però, Presidente, sul piano procedurale il problema avrebbe dovuto essere posto nel corso della seduta precedente: non si trattava di un *unicum* ma di più temi. Una volta deciso però che c'era solo un argomento da trattare.....

PRESIDENTE. Capisco il suo ragionamento, senatore Santini, però mi permetterà di osservare che se oggi si rileva e si mette agli atti che c'è una disponibilità totale a trattare la materia (mi pare che nemmeno la senatrice Lezzi abbia argomentato un no pregiudiziale a questo emendamento) e che addirittura c'è una riformulazione che non vedrebbe una posizione contraria del Governo, si potrebbe arrivare nel tempo più breve possibile all'approvazione di un testo apposito, posto che sono totalmente concorde con lei sulla necessità di disciplinare la questione. D'altra parte, lei sa bene che in una sede deliberante avremmo potuto avere qualche controindicazione.

So perfettamente quanto sia rilevante la questione per quella parte d'Italia che il Governo ha indicato con molta precisione essere il Nord-Est del Paese.

SANTINI (PD). Si tratta di imprese che perdono continuamente mercati e posti di lavoro; ma questo sembra lasciare tutti indifferenti.

BULGARELLI (M5S). Tante questioni vi lasciano indifferenti quando si parla di persone, a meno che non siano dipendenti dei partiti e delle Province.

LEZZI (*M5S*). Attenzione, collega Santini, adesso state esagerando. Appena farete comunicati stampa dicendo che siamo contro le piccole imprese vi sbatto io sui giornali parlando del modo in cui voi non volete risolvere la questione relativa gli affitti d'oro. Se volete fare la guerra la sappiamo fare anche noi; fino ad ora siamo state persone ragionevoli.

PRESIDENTE. Non parliamo di guerra, senatrice Lezzi.

LEZZI (*M5S*). La senatrice Zanoni, sui giornali, mi ha dato dell'ignorante affermando che non sono in grado di comprendere la norma sugli affitti d'oro. Se siamo in guerra, collega Santini, siamo in guerra; siamo pronti. Le vostre sono minacce.

PRESIDENTE. La prego, senatrice Lezzi, non è così.

BULGARELLI (*PD*). E invece sì, Presidente, le loro sono minacce.

LEZZI (*M5S*). Se la regola è una, vale per tutti e deve valere anche per noi; abbiamo la stessa dignità. Questa è democrazia e non quella che portate avanti voi; non siete a casa vostra.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, non è questa la posizione del senatore Santini.

LEZZI (*M5S*). È questa invece.

PRESIDENTE. Dal senatore Santini veniva una perorazione che, avendo diretto riflesso territoriale, mi pare condivisibile.

LEZZI (*M5S*). A me sembra invece fuori luogo. Quando c'è da togliere l'IRAP le piccole imprese non esistono!

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Lezzi; stiamo affrontando un discorso procedurale e penso sia giusto limitarsi a questo. D'altra parte, raccolgo addirittura la sua non pregiudiziale contrarietà a questo emendamento; a me questo sembra un successo di tutti. Credo quindi che si possano evitare simili toni e si possa cercare di portare a conclusione questo provvedimento, che avrà anche moltissimi difetti, ma tra i suoi pregi annovera questa nuova disponibilità complessiva, che, al di là della presente polemica, penso potrà essere ripresa oltre che dagli altri Gruppi anche dal Movimento 5 Stelle.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare la senatrice Bonfrisco, che ha ritirato l'emendamento dopo aver capito e colto che tutti, in modo trasversale, abbiamo detto che nel merito se ne condivideva il contenuto. In modo trasversale, perché l'emendamento che è stato presentato dalla senatrice Bonfrisco riprendeva un precedente emendamento presentato dal *PD* e ha visto comunque la dichiarazione ini-

ziale favorevole nel merito anche della senatrice Lezzi. Quindi, tenendo conto dell'impegno assunto dal Governo e del fatto che su questo tema bisogna al più presto trovare una soluzione, ringrazio la senatrice Bonfrisco per aver ritirato l'emendamento ed averlo trasformato in un ordine del giorno, su cui esprimo parere favorevole.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo è favorevole ed accoglie l'ordine del giorno, sottolineando l'urgenza di una valutazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G/1322/10/5 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 17.0.2 (testo 2), precedentemente accantonato al fine di una più approfondita valutazione sulla possibile estensione dell'agevolazione anche alle ingiunzioni fiscali.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 17.0.2 (testo 2), condizionato però ad una riformulazione della lettera g), in modo da fissare dei termini congrui per fruire del beneficio.

MILO (*GAL*). Signor Presidente, sono d'accordo nel merito con la proposta del Vice Ministro. Dobbiamo fare attenzione a non creare discrepanze relativamente alle scadenze con il «salva Roma».

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Certamente.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, faccio mie le indicazioni del Governo e presento il subemendamento 17.0.2 (testo 2)/6, che invito la Commissione ad approvare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.0.2 (testo 2)/6.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.2 (testo 2), nel testo emendato.

È approvato.

LAI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per riferire a lei e al rappresentante del Governo della discussione di ieri relativa al disegno di legge n. 1401, riguardante il rientro dei capitali detenuti all'estero nonché disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi. All'articolo 3 in particolare, la Camera ha introdotto due modifiche al testo – noi non possiamo modificarlo perché c'è un impegno a votarlo ed è già in corso la discussione generale – concernenti l'estensione dei provvedimenti previsti per i Comuni del modenese già colpiti dal terremoto e da succes-

sive alluvioni, anche ai Comuni della Regione Veneto, colpiti da alluvioni tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014. Ora, gli interventi previsti all'articolo 3, come riportato ieri nella discussione da molti intervenuti, sono importanti; in parte coincidono con le misure che stiamo approvando nell'attuale disegno di legge, in parte sono più ampi. In particolare, il comma 2-bis, che viene aggiunto, consente ai soggetti che sono stati colpiti da alluvione, quindi non soltanto da terremoto, il diritto di richiedere la sospensione dei mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici. In sostanza, si introduce un ulteriore diritto per le popolazioni alluvionate che noi non stiamo prevedendo nel testo che stiamo per approvare. Quindi per le popolazioni alluvionate tra il 30 gennaio e il 15 febbraio scorsi in Veneto ci sono elementi e vantaggi economici aggiuntivi, mentre per quelle alluvionate a novembre non sono previsti. Non intendiamo porre in questo momento il problema, ma è evidente che il Governo si ritroverà alla Camera la necessità di esaminare tale questione – non potevamo introdurla prima perché la relazione tecnica è arrivata questa mattina – anche perché si tratterebbe di diritti che non costerebbero nulla allo Stato, quindi potrebbero essere facilmente estesi. Intervengo in questa sede e non sul disegno di legge n. 1401 perché stiamo approvando un provvedimento che era già nel «salva Roma» ma che non è completo rispetto ad analogo provvedimento che contemporaneamente il Senato approverà in prima lettura, e che quindi diventerà legge. Ci tenevo a segnalarlo perché rappresenta una diversità che dovremo trovare il modo di recuperare e che il Governo ha il compito di esaminare con attenzione quando il testo che stiamo approvando proseguirà il suo *iter* alla Camera.

Ad ogni modo, presento in questa sede l'ordine del giorno G/1322/11/5, sottoscritto anche dai senatori Uras, Floris e Serra.

LEZZI (M5S). Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

BERTOROTTA (M5S). Anch'io, Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma.

BULGARELLI (M5S). Lo sottoscrivo anch'io, Presidente.

MANGILI (M5S). Aggiungo anch'io la mia sottoscrizione all'ordine del giorno.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, anzitutto accolgo l'ordine del giorno appena presentato come raccomandazione.

Rispetto all'osservazione del senatore Lai penso anch'io che nella produzione legislativa un po' complessa, per non dire confusa, che stiamo facendo a proposito di interventi *post* calamità naturali nelle diverse aree

del Paese, anche a causa del susseguirsi degli interventi in rapporto a nuovi eventi catastrofici, stiamo effettivamente introducendo qualche contraddizione sia a livello normativo sia nel sistema degli interventi a favore delle popolazioni di volta in volta colpite da alluvione, terremoto o altre catastrofi. Non c'è dubbio che la contraddizione che è stata segnalata esiste e il Governo ne è consapevole, così come, per la verità, ne esiste anche un'altra a proposito della scansione temporale degli interventi di estensione delle esenzioni e dei rinvii degli adempimenti fiscali a proposito di Emilia Romagna e Veneto: due anni da una parte e tre dall'altra.

Ora, posto che spero che per questo provvedimento venga decisa anche alla Camera la sede deliberante – il mio è solo un auspicio; ne parleremo con i Gruppi della Camera – segnalo la necessità di un intervento di consolidamento e coordinamento della normativa in tema di calamità naturali. Quindi, mi impegno a lavorare in questo senso in modo tale che attraverso questo provvedimento, magari lavorando alla Camera in Commissione, senza le contrapposizioni di principio che spesso nell'Aula si sviluppano a proposito di questi temi, si possano trovare soluzioni coerenti.

Prima di passare all'espressione del voto finale, il Governo aveva chiesto al Presidente, che ringrazio, di poter fare una valutazione a proposito di una norma, che è stata già approvata e che il Governo non intende rimettere in discussione, relativa al personale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Su questo tema il Governo, o, a voler essere proprio onesti, i Governi – penso che gli Esecutivi che si succedono debbano essere ciascuno in grado di farsi carico, nel bene e nel male, dell'operato di quelli che li hanno preceduti per garantire la necessaria continuità politico-istituzionale – si sono comportati nel recente passato in modo anche vistosamente contraddittorio, esprimendo pareri favorevoli sia nel merito sia in ordine alla copertura finanziaria degli oneri; in sede di «salva Roma» invece, su proposte analoghe o addirittura identiche (che poi sono state legittimamente riprese nel testo che abbiamo al nostro esame) vi è stata la manifestazione, seppur tardiva, di pareri contrari sia per il merito sia per la copertura. Si è determinata quindi una situazione pare che essa possa provocare seri problemi di gestione di queste fondazioni che hanno una funzione fondamentale nel comparto in cui si collocano. Tra l'altro, si fanno entrare in vigore delle normative che sono contraddittorie rispetto ad altre ancora in vigore, che rimangono nella legislazione vigente senza essere abrogate né modificate; si crea, cioè, qualche serio problema di contrasto con la legislazione vigente a proposito di queste fondazioni. Per di più, con questa ultima formulazione vi sono seri problemi di copertura, anche se la natura giuridica di fondazioni di questi soggetti porrebbe e pone qualche problema serio di perfetta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, trattandosi di soggetti sui quali si interviene per legge, ma che tuttavia hanno una particolare natura giuridica. Quindi è discutibile che si possa, con assoluta tranquillità, applicare a queste fondazioni ciò che si applica ad enti pubblici la cui natura giuridica non è in discussione. Questo per dire che noi non escludiamo, come Governo, anzi consideriamo l'opportu-

nità di intervenire alla Camera su questa materia, per introdurre coerenza nella legislazione vigente a questo proposito ed anche per affrontare eventuali problemi di copertura finanziaria, che a nostro parere esistono (ma ne discuteremo con il Parlamento da posizioni paritarie, come sempre in questi casi).

Abbiamo il resoconto letterale di ciò che stiamo dicendo, quindi resterà agli atti della discussione questa precisa puntualizzazione del Governo, che varrà per lo sviluppo successivo dell'*iter* di questo provvedimento legislativo. Per il resto, approfitto di avere la parola per ringraziare la Commissione per il lavoro che ha svolto in questa fase difficile di raccolta di ciò che era già stato approvato dal Parlamento italiano in occasione dei precedenti decreti «salva Roma» e che adesso trova la possibilità di raccogliersi in un testo unitario di legge.

Signor Presidente, se la Commissione ritiene, a noi pare che nel testo dell'emendamento 17.0.1, così come approvato, fermo il contenuto della disposizione di legge, ci siano delle formulazioni in parte contraddittorie e ridondanti. C'è un problema di effettivo coordinamento del testo. Se la Commissione ritiene, il Governo può avanzare una proposta di coordinamento del testo.

SANTINI (PD). Signor Presidente, vorrei intervenire su quanto ha detto il Governo, chiedendo anche a lei, come Presidente, di valutare la questione. Le affermazioni del Governo hanno una certa entità, perché sono stati usati termini di una qualche pesantezza rispetto all'articolo 7 del disegno di legge. Il provvedimento di cui stiamo parlando nasce al Senato e nasce nei modi che sappiamo, come frutto di una giusta richiesta di autonomia del Senato rispetto ad un procedimento che ha avuto le traversie che tutti conosciamo e su cui non torno. Mi chiedo – lo chiedo al Governo ed anche a lei, signor Presidente – poiché sono state preannunciate modifiche in una sede in cui il provvedimento arriverà in seconda lettura (una sede che sostanzialmente recepisce un provvedimento complessivo che non è nato né dal Governo né dalla Camera e che quindi è una sede un po' avulsa), se non sia il caso di valutare se quelle modifiche non possano essere esaminate in questa sede, visto che qui è nato il provvedimento, ovviamente se questo è possibile sul piano procedurale e dell'opportunità. Noi, come Senato, rimarremo comunque per un po' di tempo deficitari rispetto all'opinione pubblica nei confronti di un provvedimento che è nato qui e su cui il Governo annuncia dei cambiamenti in sede di seconda lettura, su profili non proprio indifferenti. Poiché io ritengo che il provvedimento debba essere invece mantenuto nella sua originaria intenzione, quella di un intervento delimitato e non estensivo, potrebbe avere senso cercare di evitare, con qualche piccola correzione del testo attuale, quell'obiezione di copertura di una certa rilevanza che qui è stata posta. Il provvedimento è nato qui al Senato ed è un provvedimento molto differenziato; alla Camera vedranno questa materia con occhi un po' diversi dai nostri, non conoscendo l'origine né l'*iter* che l'hanno determinato. Penso quindi che sia il caso di valutare, dovendo metterci

le mani, se non possa farlo con più compiutezza e con più serietà il Senato, nel difendere la sostanza del provvedimento (che io difendo). Questo provvedimento è nato con certe caratteristiche; se è chiaro che sono quelle, penso che si possa risolvere anche il problema che ha posto il Governo come rischio di mancata copertura. È un intervento limitato ad alcune fattispecie, non è una norma universale e generalizzabile; questo mi pare il senso del provvedimento. Mi chiedo quindi se non possiamo affrontare subito e con grande rapidità la questione, visto che siamo in sede deliberante; ovviamente mi rimetto al giudizio del Presidente e alla volontà del Governo.

MILO (*GAL*). Signor Presidente, rispetto alla proposta del collega Santini, penso che si dovrebbe fare una sospensione. Noi abbiamo approvato un articolato in sede deliberante e non comprendo ora le ragioni per cui dovremmo tornare indietro. Non entro nel merito degli articoli; il dato è squisitamente procedurale. È chiaro che, se dopo l'approvazione in prima lettura da parte del Senato la Camera apporterà delle modifiche, il provvedimento tornerà da noi; ed è chiaro che in quella sede potremo svolgere ulteriori verifiche. Così come bisogna fare attenzione su quella copertura finanziaria, bisogna fare attenzione su tutte le coperture finanziarie.

PRESIDENTE. Innanzitutto, c'è su questa vicenda un vincolo a mio avviso non superabile: l'articolo 7 del testo è già stato sottoposto a votazione e siamo al voto finale.

Non credo che qualcuno possa chiedere di votare nuovamente ciò che è già stato votato; non mi sembra ci sia un precedente al riguardo; quantomeno sotto la mia Presidenza io non lo ricordo. D'altra parte, comprenderete che votare questioni concluse aprirebbe un problema a mio avviso senza definizione. Si tratta pertanto di una difficoltà di carattere procedurale, che a me pare dirimente.

D'altra parte, il Governo non ha posto una sola questione ma tre: una di omogeneità rispetto all'Emilia Romagna, un'altra relativa all'emendamento 17.0.2 – che abbiamo visto essere non di poca rilevanza – e un'altra ancora sull'articolo 7. Ciò significa che dovremmo rivedere il voto su tre questioni, ma io ho la sensazione che il Governo, nel corso dell'*iter* del provvedimento alla Camera, potrà anche trovare una migliore definizione di questi problemi, che potrebbe essere comunque di soddisfazione per tutti i colleghi. D'altra parte, non sono certo che la Camera voglia approvare un testo blindato: nessuno ci assicura che non voglia aggiungere altre questioni o modificare quelle esistenti, sicché il testo ritornerebbe al Senato. Un accordo tra le due Camere piuttosto potrebbe portare all'approvazione di questo provvedimento in forma estesa, integrata, modificata; noi non potremmo comunque risolvere le questioni adesso.

Proprio in casi come questo possiamo sperimentare qualche lato buono del bicameralismo, nel senso che, grazie all'accordo tra i Gruppi, e in particolare alla volontà che il Governo ha dimostrato nel rivedere

puntualmente ma in maniera costruttiva questo lavoro, si potrà arrivare ad un testo che sia certamente di maggiore soddisfazione sia per i colleghi deputati sia per i senatori.

Passiamo dunque all'esame degli ordini del giorno non ancora considerati.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, molti di questi ordini del giorno riguardano questioni che sono affrontate nel testo (alcune delle quali addirittura già risolte, almeno in parte) oppure segnalano contraddizioni che il provvedimento presenterebbe, in riferimento alla questione calamità naturali, rispetto ad altri testi attualmente in discussione e approvazione del Parlamento. Altri ordini del giorno affrontano questioni fiscali, in parte trattate nel testo e in parte da esaminare. La mia dichiarazione è la seguente: se i proponenti degli ordini del giorno accolgono la proposta del Governo di considerare queste sollecitazioni come raccomandazioni, il Governo potrebbe accoglierli tutti; se invece volete, com'è a sacrosanto diritto del Parlamento, discuterli uno per uno, allora il Governo si riserva di dare il proprio parere punto per punto a fronte dell'illustrazione di ogni singolo ordine del giorno e della sua valutazione di merito puntuale.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, io ho esaminati gli ordini del giorno uno per uno e confermo la posizione del Governo rispetto ad un accoglimento come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché gli ordini del giorno da G/1322/1/5 a G/1322/9/5 sono stati accolti dal Governo come raccomandazione, non saranno posti in votazione.

Avverto che la relatrice ha presentato gli emendamenti Coord.1, Coord. 2, Coord.3 e Coord.5, volti ad apportare correzioni di carattere formale. È stato altresì presentato l'emendamento Coord.4 che introduce, nell'emendamento 17.0.1 sul comitato per le privatizzazioni, un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Metto ai voti l'emendamento Coord.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento Coord.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento Coord.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento Coord.4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento Coord.5.

È approvato.

Passiamo, dunque, alla votazione finale sul complesso del provvedimento.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, annuncio il voto di astensione a nome del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Colleghi, desidero ringraziarvi tutti, in particolare la relatrice, che è stata davvero protagonista con un grande impegno, a tratti una vera e propria abnegazione, per condurre in porto questo provvedimento. Voglio ringraziare tutti i componenti della Commissione, ciascuno dei quali si è sforzato di portare a termine questo lavoro, resistendo a tutti i problemi che l'adozione della sede deliberante ha comportato.

Questo sforzo è stato possibile solo grazie a tutti i colleghi e le colleghe; e li ringrazio – se posso dirlo – uno ad uno. Ringrazio infine il vice ministro Morando e il Governo, il cui apporto è stato fondamentale non solo per le prerogative, ma anche nel merito, per la conclusione di questo provvedimento. Naturalmente anche agli uffici va un ringraziamento non formale.

I lavori terminano alle ore 11,20.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N.1322

d'iniziativa dei senatori: Zanda, Sacconi, Susta, Romano, Zeller, Mario Ferrara, De Petris, Gasparri, Azzollini, Martini, Maturani, Lepri, Tonini, Rita Ghedini, D'adda, Manassero, Russo, Valentini, Pegorer, Santini, Broglia, Del Barba, Guerrieri, Lai, Sangalli, Sposetti, Verducci, Zanoni, Chiaravoli, D'ali, Fravezzi, Lanzillotta, Luigi Marino, Milo, Scavone, Uras, Puglisi, Di Giorgi, Idem, Marcucci, Mineo, Tocci, Zavoli, Finocchiaro, Ranucci, Casson, Pezzopane, Bertuzzi, Collina, Guerra, Lo Giudice, Migliavacca, Pagliari, Pignedoli, Vaccari, Angioni, Cucca, Manconi, Filippin, Puppato, Lo Moro, Minniti, Borioli, Chiti, Dirindin, Stefano Esposito, Favero, Elena Ferrara, Fissore, Fornaro, Mauro Maria Marino, Bianco, Lumia, Orrù, Padua, Capacchione, Cuomo, Saggese, Sollo, Bubbico, Fattorini, Margiotta, Latorre, Tomaselli, Albano, Cantini, Granaiola, Lucherini, Scalia e Spilabotte.

«Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali»

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
in materia di sanzioni amministrative pecuniarie
connesse al saldo del libretto al portatore)*

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore»;

b) al comma 7-bis, il quarto periodo è soppresso.

Art. 2.

(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali)

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordi-

nario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis*, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

Art. 4.

(Relazioni di fine mandato delle province e dei comuni)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate nel sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di effettuazione della certificazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale, con indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati infine nel sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di effettuazione della certificazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;

b) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 5.

(Disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulla dotazione per l'anno 2014 del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del direttore generale del Tesoro da pubblicare nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.

64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 17-*sexies* è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-ciale* n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)

1. Le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli fi-nanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a re-cuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate, mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione fina-lizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva per il personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti del decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo conte-nimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in so-prannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11 e 12, del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza delle predette di-sposizioni. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al pre-

cedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 1, nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno e la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli atti di autorizzazione dei fondi per la contrattazione decentrata, adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione dei medesimi fondi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.

(Misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno trecentoquaranta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Tale personale artistico deve essere stabilizzato in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nell'ambito delle risorse ivi previste.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni in stato di dissesto finanziario)

1. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-*quater*. Ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

1-*quinqüies*. All'onere derivante dal comma 1-*quater*, pari a euro 670.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 9.

(Disposizioni in favore degli enti locali assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984)

1. Per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e la sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), del medesimo articolo 31 si

applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predefinito e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapacità dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Art. 10.

*(Disposizioni in materia di impignorabilità delle
somme dovute alle aziende sanitarie)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa, contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, in base alla data della deliberazione di impegno».

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta

di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali».

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle me-

desime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15 sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa di cui al comma 2 possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi aventi carattere di certezza e stabilità.

4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui al presente articolo devono essere destinati prioritariamente

al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.

5. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016», e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.

Art. 13.

(Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico balneare)

1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui al comma 1, lettera e.5), dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati legittimamente e in conformità alla concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

Art. 14.

(Misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna)

1. L'importo di euro 5.836.996,99, già destinato all'attività di bonifica della darsena dell'ex arsenale militare nell'isola di La Maddalena, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasferito alla regione Sardegna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

Art. 16.

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012 e del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009)

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2

entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, nè le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

5. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

Art. 17.

(Misure in favore dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali)

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 marzo 2014, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di euro 15 milioni nell'anno 2014. Gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, nell'ambito del programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica», sono ridotti di euro 5 milioni.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1322**

G/1322/10/5

BONFRISCO

La Commissione bilancio

impegna il Governo

a valutare con urgenza la necessità di dare attuazione all'emendamento 1.0.1.

G/1322/11/5

SERRA, URAS, LAI, FLORIS, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

La Commissione bilancio,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;

ai fini di coerenza e uniformità degli interventi dello Stato in materia di aiuti alle popolazioni dei territori interessati da calamità naturali per eventi atmosferici eccezionali, e in modo particolare per assicurare le medesime misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa economica delle zone della Sardegna che sono state previste per altre Regioni per analoghi eventi calamitosi

impegna il Governo:

tenuto conto delle necessarie coperture finanziarie, di verificare che alle popolazioni sarde siano garantiti tutti gli interventi e le misure di aiuto che lo Stato ha previsto, in occasione dei predetti eventi calamitosi per il territorio nazionale.

Coord.1

LA RELATRICE

All'articolo 5, comma 3, sostituire la parola: «Ministero» con la seguente: «Ministro» e le parole: «le risorse di cui al comma 1» con le seguenti: «le risorse di cui al comma 6».

Coord.2

LA RELATRICE

All'articolo 8, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in stato di dissesto finanziario».

Coord.3

LA RELATRICE

All'articolo 16, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «e del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009».

Coord.4

LA RELATRICE

All'emendamento 17.0.1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Coord.5

LA RELATRICE

All'emendamento 17.0.9 premettere la seguente rubrica: «(Salvaguardia degli effetti prodotti da decreti-legge non convertiti)».

17.0.2 testo 2/6

LA RELATRICE

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) il comma 624 è sostituito dal seguente:» 624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, i termini del 31 marzo 2014 e del 15 aprile 2014, di cui ai commi 620 e 623, si intendono riferiti al 31 maggio 2014 e al 15 giugno 2014».

13.1000

LA RELATRICE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino alla scadenza della concessione stessa» inserire le seguenti: «così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni,».

